

# Green Pass: cosa fare e cosa non fare dal 15 ottobre

Aggiornato al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021

## Cosa fare

### Procedura green pass

Il datore di lavoro deve adottare idonee **procedure di controllo** del green pass.

### Ingresso in azienda

Il datore di lavoro deve **controllare ogni giorno** – anche a campione - la validità del green pass dei dipendenti e di coloro che, seppur esterni, svolgono un'attività lavorativa nell'azienda.

### Personale soggetto a certificazione

Il controllo del green pass deve essere esteso a chiunque accede a qualunque titolo ai locali aziendali, anche se svolge **attività occasionale o straordinaria** (es.: visitatori, corrieri, fornitori di distributori automatici).

### Privacy

Ai soggetti interessati dal processo di verifica deve essere fornita **specifica informativa**, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale.

## Cosa non fare

Eventuali esigenze operative ed organizzative, non consentono l'adozione di procedure che non garantiscono un controllo **efficace ed effettivo** del green pass.

Il datore di lavoro **non può chiedere** le ragioni di validità del green pass; sia cioè esso valido per vaccinazione (da almeno 14 giorni), tampone (valido 48 o 72 ore) o guarigione da infezione (negli ultimi 6 mesi).

Non è obbligatoria l'esibizione del green pass da parte degli **utenti/clienti** che hanno accesso ai locali aziendali per l'erogazione di un servizio che l'azienda è tenuta a prestare (es.: pubblica amministrazione, banca).

I soggetti preposti alla verifica non devono essere nominati **responsabili del trattamento** (sono autonomi titolari).

# Green Pass: cosa fare e cosa non fare dal 15 ottobre

Aggiornato al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021

## Cosa fare

### Esibizione del green pass

Il controllo del green pass deve essere effettuato al **momento dell'ingresso** o in altro momento della giornata sui lavoratori già entrati in azienda.

### Dipendente affetto da Covid-19

Il lavoratore affetto da Covid-19, o che presenta sintomi significativi, deve rispettare gli **obblighi di isolamento e comunicazione** al datore di lavoro.

### Dichiarazione del lavoratore

Il **lavoratore privo di green pass** è tenuto a comunicare tale circostanza al datore di lavoro prima dell'ingresso in azienda.

### Verifica del green pass

Il datore di lavoro può chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il **documento di identità** e il dato del green pass.

## Cosa non fare

Il lavoratore che **non è in possesso** di green pass valido non può accedere alle aree aziendali.

Il lavoratore affetto da Covid-19 non può sottrarsi alle previste misure di contenimento dell'infezione (obblighi informativi e di quarantena) anche nel caso in cui sia in possesso di **green pass valido**.

Non sono consentite deroghe per l'ingresso al luogo di lavoro ai soggetti sprovvisti di green pass o che non esibiscano idonea **certificazione medica di esenzione**.

Il datore di lavoro **non può registrare**, neanche in via temporanea, i dati identificativi del possessore della certificazione (fatte salve le esigenze di annotazione dell'assenza ingiustificata).

# Green Pass: cosa fare e cosa non fare dal 15 ottobre

Aggiornato al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021

## Cosa fare

### Addetto al controllo

Il datore di lavoro deve nominare per iscritto uno o più **addetti al controllo della certificazione** fornendo a questi adeguate istruzioni.

### Controllo a campione

L'eventuale controllo a campione del green pass deve essere **efficace** e cioè: avvenire con cadenza giornaliera, su un campione comunque non inferiore al 20% del personale in servizio ed essere svolto preferibilmente nelle ore antimeridiane.

### Controlli notturni

Il datore di lavoro, in caso di turni notturni, può affidare il controllo della certificazione al **personale di vigilanza**.

### Accertamento della violazione

Il datore di lavoro che accerti un caso di presenza in azienda di un lavoratore privo di green pass (o che rifiuti di esibirlo) lo deve **allontanare immediatamente**.

## Cosa non fare

L'addetto al controllo **non deve chiedere informazioni** o compiere azioni oltre quelle espressamente indicate nelle istruzioni ricevute.

Il controllo a campione non può essere disposto sempre sugli stessi lavoratori (**criterio di rotazione**).

Il controllo durante i turni notturni non può essere effettuato da una **persona non autorizzata** in modo formale e fornita di adeguate istruzioni, anche se appartenente ad organizzazione terza.

Il datore di lavoro non deve in nessun caso consentire al dipendente sprovvisto di green pass (o che rifiuta di esibirlo) la **permanenza nei locali aziendali**, anche se a fini diversi da quelli connessi alla prestazione lavorativa.

# Green Pass: cosa fare e cosa non fare dal 15 ottobre

Aggiornato al D.P.C.M. del 12 ottobre 2021

## Cosa fare

### Obblighi informativi

Il personale di cui sia accertato il mancato possesso di green pass, deve essere **denunciato alla Prefettura** e, se esterno all'azienda, **segnalato al datore di lavoro**.

### Lavoro a distanza

Il lavoratore che non sia in possesso di green pass valido non ha diritto di effettuare la propria prestazione in modalità **smart working**.

### Turni aziendali

Il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di comunicargli preventivamente se in **determinati giorni** sarà o meno in possesso di green pass valido in modo da organizzare i turni aziendali.

### Gestione informatizza

Il datore di lavoro può ricorrere a **soluzioni informatiche** di controllo del green pass che facilitano o velocizzano l'ingresso in azienda.

## Cosa non fare

La comunicazione all'autorità e al datore di lavoro **non è discrezionale** da parte del soggetto che effettua la verifica.

Il datore di lavoro **non deve chiedere il green pass** al lavoratore che svolge la prestazione in smart working. . In ogni caso, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Il datore di lavoro non può chiedere **in via generale** la scadenza del green pass al fine di organizzare, sulla base di questa, i turni del lavoratore.

Le soluzioni informatiche non possono essere adottate senza adeguata **analisi dei rischi** e aggiornamento del registro dei trattamenti.